

REGOLAMENTO (CE) N. 632/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1997

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di aprile 1997 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12 bis, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada, modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 2051/96 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate

a condizioni speciali per l'anno 1997; che non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di aprile 1997 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CE) n. 2051/96.

Articolo 2

Nei primi cinque giorni del mese di maggio 1997 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5 000 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 13.